

DELIBERAZIONE 31 agosto 2009, n. 745

Linee di indirizzo relative all'attività di macellazione di animali effettuata per il consumo domestico privato delle carni.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 178/2202 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 852/2004 CE del 29 aprile 2004, che stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari;

Visti gli articoli 1 e 13 del Regolamento di vigilanza delle carni approvato con R.D. n° 3298 del 20 dicembre 1928 che dettano norme generali per la macellazione domiciliare per il consumo privato delle carni da parte dei cittadini;

Considerato che l'art 13 del citato Regolamento stabilisce che i privati cittadini, che in seguito a domanda abbiano ottenuto dall'autorità comunale l'autorizzazione di macellare a domicilio, devono darne avviso al veterinario comunale, allo scopo di poter compiere l'ispezione delle carni;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 493 del 14 dicembre 1998, che fornisce indicazioni sulle caratteristiche della bollatura sanitaria per le macellazioni ad uso familiare dei privati cittadini;

Visti i primi indirizzi per la macellazione per uso privato delle carni emanati dall'Area dei Servizi della Prevenzione della Regione Toscana con nota prot. 11/36457/5.4.7 del 7 ottobre 1998;

Visto il Decreto legislativo n. 333/1998 del 1° settembre 1998, relativo alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;

Considerato che le Aziende UUSSLL e le Associazioni di categoria hanno reiterato nel tempo richieste per risolvere i problemi inerenti le macellazioni per il consumo familiare, effettuate sia presso gli impianti di macellazione che presso il domicilio dei privati cittadini, avanzando anche richieste di indirizzi regionali ai fini delle macellazioni rituali per il consumo privato delle carni;

Ritenuto opportuno impartire indirizzi alle Aziende UUSSLL ed ai Comuni per regolare tali macellazioni;

Considerato che la richiesta per la macellazione per uso familiare secondo rito religioso è un fenomeno in espansione con la presenza nel territorio regionale di popolazioni di varie confessioni religiose;

Considerato che in tale contesto sono in aumento le richieste di macellazione per uso familiare, secondo procedura rituale, di animali della specie ovina, concentrate in determinati giorni dell'anno stabiliti dal culto religioso di appartenenza;

Considerato che i mattatoi autorizzati a limitata capacità o riconosciuti CE ai sensi del Regolamento comunitario n. 853/2004 potrebbero in alcune aree non riuscire a fare fronte a tutte le richieste di macellazione concentrate in determinati giorni e che tale problema potrebbe accentuarsi con la scadenza del 31 dicembre 2009, successivamente alla quale potranno continuare ad operare solo mattatoi riconosciuti CE ai sensi del Regolamento comunitario n. 853/2004;

Considerato che il Decreto Legislativo 333/98, al comma 2 dell'articolo 9 sottolinea che nei casi di macellazione domiciliare da parte di privati cittadini, delle specie animali elencate tra cui quella ovina, le prescrizioni relative al rispetto del benessere animale fissate nelle lettere b), c) e d) dell'articolo 5, comma 1 non si applicano purché tali animali siano però stati storditi in precedenza;

Considerato inoltre che alla lettera h) dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 333/98, si sottolinea che le macellazioni secondo rito religioso sono eseguite sotto il controllo dell'Autorità Religiosa, e avvengono sotto la responsabilità del veterinario ufficiale;

Considerato che al comma 2 dello stesso articolo, viene indicato che i titolari degli stabilimenti di macellazione presso i quali si intende macellare secondo determinati riti religiosi comunicano all'Autorità Sanitaria Veterinaria territorialmente competente, per il successivo inoltro al Ministero della Sanità, di essere in possesso dei requisiti prescritti;

Ritenuto che nella definizione di macellazione per uso privato non si debba necessariamente riferirci alla macellazione da parte dell'allevatore, ma di qualsiasi cittadino che intende macellare a domicilio per il consumo delle carni da parte del proprio nucleo familiare;

Considerato che anche per le carni provenienti dalla macellazione per uso privato è necessario mantenere le apposite modalità di bollatura sanitaria e di identificazione,

in modo da evitare l'invio di tali carni al circuito della commercializzazione;

Ritenuto che le modalità di bollatura sanitaria già in vigore ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 493 del 14 dicembre 1998, per le carni oggetto della macellazione per uso privato, possano efficacemente continuare a svolgere tali funzioni;

Ritenuto che sia indispensabile mantenere una idonea tracciabilità anche per il prodotto destinato al consumo privato, nonché una identificazione degli animali destinati a tale consumo, sia quando la macellazione per uso privato avvenga presso un mattatoio che presso il domicilio del privato cittadino;

Ritenuto che ai fini della tracciabilità e della tutela della salute del privato cittadino sia necessario che gli animali siano comunque scortati dalla documentazione cogente per il transito e la compravendita degli stessi;

Considerato che non si possono consentire deroghe all'obbligo dello smaltimento in conformità alle norme vigenti dei sottoprodotti della macellazione (SOA di cui al Regolamento comunitario 1774/2002), neppure quando questa è stata autorizzata per autoconsumo;

Ritenuto che le macellazioni da parte dei privati cittadini possono talvolta comportare problemi di varia natura (igienico sanitari, benessere animale ed ambientale, in relazione anche alla necessità di smaltimento dei sottoprodotti conformemente alle norme vigenti) e che tali problematiche possano invece essere superate consentendo la macellazione presso l'allevamento dell'animale, già inserito nei circuiti di raccolta dei sottoprodotti;

Ritenuto altresì che debba regularsi a livello regionale il numero di dette macellazioni che possono essere effettuate dal privato cittadino ove l'animale è stato allevato;

Considerata la necessità di aggiornare gli indirizzi regionali, già emanati con nota del 7 ottobre 1998, alla nuova citata normativa comunitaria;

Considerato il contributo degli esperti dell'Area di Lavoro Regionale sull'igiene alimentare e sulle normative comunitarie, coordinata dal Settore Medicina Predittiva e Preventiva della Direzione Generale del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà, riguardo all'analisi dei rischi nei diversi contesti, e nella determinazione dei limiti nelle suddette macellazioni;

Ritenuto che sia compito del Comune fissare, entro determinati limiti e criteri stabiliti a livello regionale, il numero delle macellazioni da autorizzare per ogni nucleo familiare;

Esaminato l'allegato A "Linee di indirizzo per l'attività di macellazione effettuata con rito religioso e senza rito religioso per il consumo domestico privato delle carni nella Regione Toscana";

Ritenuto di approvare le "Linee di indirizzo per l'attività di macellazione effettuata per il consumo domestico privato delle carni";

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare le "Linee di indirizzo per l'attività di macellazione effettuata per il consumo domestico privato delle carni" di cui all'allegato A, facente parte del presente provvedimento.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. F della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini

SEGUE ALLEGATO

Allegato A

LINEE DI INDIRIZZO RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI MACELLAZIONE DI ANIMALI
EFFETTUATA PER IL CONSUMO DOMESTICO PRIVATO DELLE CARNI

INDICE

- Capo 1. Macellazione di ovini secondo rito religioso presso impianti di macellazioni già riconosciuti CE od autorizzati a capacità limitata per altre specie animali
- Capo 2. Macellazione non rituale presso gli impianti di macellazione, per il consumo privato delle carni
- Capo 3. Macellazione non rituale domiciliare per il consumo privato delle carni
- Capo 4. Controllo ufficiale

Capo 1. Macellazioni di ovini secondo rito religioso presso impianti di macellazioni già riconosciuti CE od autorizzati a capacità limitata per altre specie animali

Le Aziende USL possono individuare impianti di macellazione autorizzati a capacità limitata sino alla data del 31 dicembre 2009, registrati ai sensi del Regolamento 852/2004 CE o riconosciuti ai sensi del Regolamento 853/2004 CE per specie animali diverse dagli ovicaprini, disposti a richiedere apposito riconoscimento CE per la macellazione degli ovicaprini al fine di operare nei giorni identificati dal culto religioso per la macellazione rituale di ovini o comunque per rispondere a richieste di macellazioni da parte di privati cittadini per il consumo delle carni in ambito familiare.

I suddetti impianti di macellazione ai fini del riconoscimento CE per la macellazione degli ovicaprini dovranno rispondere ai requisiti di cui al Regolamento n° 852/2004 CE ed al Regolamento n° 853/2004 CE. Tenuto conto della attività limitata ad alcuni giorni dell'anno e della ridotta potenzialità oraria con cui verranno effettuate le macellazioni per la specie ovina, detti mattatoi potranno anche non disporre dell'impiantistica e della tecnologia dei mattatoi ovicaprini, purchè le condizioni igieniche e di benessere animale siano garantite da apposite procedure riportate agli atti dell'impresa. Nel piano di autocontrollo dovrà inoltre essere riportata la valutazione dell'impresa per la determinazione del numero massimo orario di animali della specie ovina da macellare e le eventuali separazioni temporali o fisiche con le macellazioni degli animali delle altre specie, ove necessarie.

Le carni saranno identificate con l'apposizione del bollo sanitario di cui all'allegati I del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n° 493 del 14 dicembre 1998;

Detti mattatoi potranno essere derogati dallo stordimento degli animali in osservanza del rito religioso, purchè in ottemperanza alle disposizioni, alle procedure ed alle comunicazioni di cui al Decreto Legislativo n° 333/1998.

Rimangono in vigore gli obblighi di smaltimento dei sottoprodotti e dei materiali specifici a rischio per encefalopatie trasmissibili (SOA di cui al Regolamento comunitario 1774/2002).

In collaborazione con le Autorità Religiose (associazioni e comunità religiose), possono essere fatti pervenire alla Azienda USL competente per territorio, i nominativi dei cittadini interessati ad usufruire della macellazione rituale in occasione delle giornate stabilite dal culto di appartenenza.

Per Autorità religiosa si intende la persona che riveste, nell'ambito della comunità di appartenenza, il ruolo di rappresentanza della comunità medesima o che riveste tale ruolo nell'ambito di associazioni aventi finalità di tutela dei diritti di esercizio di culti religiosi.

Al fine di utilizzare personale formato per le operazioni di macellazione rituale, le Autorità Religiose (le associazioni e comunità religiose) dovranno fornire alle Aziende USL ove le operazioni hanno luogo, i nominativi di addetti qualificati per svolgere le attività di macellazione rituale negli impianti che si sono resi disponibili e sono stati riconosciuti.

Approvvigionamento degli animali

Ogni cittadino interessato alla macellazione rituale, a cura delle dalle associazioni o comunità religiose:

a) dovrà essere informato sulle modalità di accesso alla prestazione (presso quale impianto dovrà effettuare la macellazione per la sua famiglia, orario, modalità e importo di pagamento della macellazione, misure igienico sanitarie da rispettare durante la macellazione, modalità di approvvigionamento dell'animale vivo, modalità di trasporto delle carni);

b) dovrà prendere accordi diretti o con la intermediazione dell'associazione o comunità di appartenenza con un fornitore di animali vivi per la produzione del relativo mod 4 per il trasporto dell'animale al macello di destinazione.

Le Autorità Religiose (associazioni e comunità religiose) comunicano alla Azienda USL i cittadini interessati alla macellazione rituale. I titolari degli impianti di macellazione inviano alla Azienda USL le loro dichiarazioni di impegno.

Ricevute tali comunicazioni le Aziende UUSSLL provvedono a:

- a) organizzare il controllo ufficiale negli impianti durante i giorni del culto della macellazione rituale;
- b) formare gli elenchi dei cittadini che utilizzeranno i diversi impianti tenuto conto della potenzialità degli stessi e delle proprie esigenze organizzative;
- c) comunicare alle Autorità Religiose (associazioni e comunità religiose) i calendari derivati dal punto b).

Le Aziende UUSSLL in collaborazione con le Autorità Religiose locali ed i titolari degli impianti di macellazione possono regolamentare la macellazione rituale nel territorio di competenza definendo, in considerazione delle esigenze organizzative, modalità di accesso agli impianti da parte degli incaricati delle operazioni di macellazione rituale individuati, orario delle operazioni, modalità di ritiro delle carni destinate ad autoconsumo da parte degli interessati.

Le Aziende UUSSLL provvedono inoltre a facilitare le attività promuovendo, nella fase preparatoria, incontri con gli allevatori di ovini del comprensorio per censire i possibili fornitori da inoltrare alle Autorità Religiose.

Capo 2. Macellazione non rituale presso gli impianti di macellazione, per il consumo privato delle carni

- a) Da eseguirsi presso impianti autorizzati a capacità limitata sino alla data del 31 dicembre 2009 od in mattatoi riconosciuti CE, compresi i mattatoi di cui al Capo 1;
- b) per animali della specie bovina, solipedi, suini ed ovicaprini (per i suini, ai fini della ricerca di Trichine nelle carni, si utilizza il modello di verbale di campionamento di cui all'Allegato 4 del decreto dirigenziale n. 89 del 14 gennaio 2008);
- c) con il rispetto delle norme relative ad identificazione e certificazione di scorta del bestiame vivo;
- d) con un numero massimo di animali da riportare in autorizzazione del Comune, comunque con un massimo di 1 UGB/UBA l'anno per nucleo familiare;
- e) con obbligo di apposizione del bollo sanitario di cui all'allegati I del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n° 493 del 14 dicembre 1998;
- f) con l'obbligo di smaltimento dei sottoprodotti e dei materiali specifici a rischio per encefalopatie trasmissibili (SOA di cui al Regolamento comunitario 1774/2002).

Capo 3. Macellazione non rituale domiciliare per il consumo privato delle carni

- a) limitatamente ad animali della specie suina ed ovicaprina;
- b) a seguito di presentazione al Comune di istanza conformemente all'articolo 13 del Regio Decreto n° 3298/1928. In particolare, per gli animali di specie suina si applicano gli indirizzi operativi riportati al Capo 2 della delibera di Giunta regionale n. 926 del 10 dicembre 2007 e si utilizza il modello di istanza di cui all'Allegato 15 del decreto dirigenziale n. 89 del 14 gennaio 2008. Per i suini deve inoltre essere utilizzato il modello di verbale di campionamento per la ricerca delle Trichine di cui all'Allegato 4 del suddetto decreto);

- c) presso il domicilio del privato cittadino, o presso l'allevamento ove possono essere macellati i capi ivi allevati, anche da parte del privato cittadino che ha provveduto all'acquisto del capo per il consumo del proprio nucleo familiare, purché venga fatto riferimento a tale possibilità nell'atto autorizzativo rilasciato dal Comune ai sensi del Regolamento n° 3298/1928 e purché sussistano le condizioni igienico sanitarie minime su cui dovranno vigilare le Aziende UUSSLL;
- d) numero massimo di animali, per i quali l'allevamento identificato mediante codice aziendale può accettare che i privati cittadini procedano alla macellazione per autoconsumo dell'animale acquistato presso l'allevamento stesso, 2 UGB/UBA annui;
- e) con la regolare documentazione di scorta e di compravendita degli animali;
- f) con l'obbligo di stordimento degli animali macellati conformemente al decreto legislativo n° 333/1998, considerate comunque le deroghe nella macellazione domiciliare di cui al comma 2 dell'articolo 9 dello stesso decreto all'applicazione delle prescrizioni delle lettere b), c) e d) dell'articolo 5, comma 1, relativamente al rispetto di certi aspetti del benessere animale;
- g) con obbligo di apposizione del bollo sanitario di cui all'allegati I del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n° 493 del 14 dicembre 1998 limitatamente agli animali di specie suina (conformemente a quanto previsto al Capo 2, comma i) della delibera regionale n. 926 del 10 dicembre 2007);
- h) solo previa dimostrazione delle modalità di smaltimento dei sottoprodotti (SOA) sottoprodotti e dei materiali specifici a rischio per encefalopatie trasmissibili, con esibizione dei relativi DDT dei SOA inviati ad idonea struttura autorizzata ai sensi del Regolamento CE 1774/2002;
- i) nel registro di carico e scarico dell'allevamento di provenienza dell'animale deve essere registrato per data il numero di capi, la categoria, il sesso e le eventuali marche auricolari individuali dei soggetti macellati per autoconsumo;
- j) visita post mortem secondo regolamentazione ed organizzazione stabilita dall'Autorità locale o riportata in autorizzazione (esempio: presentazione dei visceri per la ispezione presso i presidi sanitari competenti per territorio);
- k) il numero massimo di soggetti macellati per nucleo familiare sarà stabilita dall'autorità locale e non deve comunque superare 1 UGB/UBA per anno;
- l) in deroga all'obbligo della macellazione dei bovini e solipedi presso impianti autorizzati o riconosciuti, può essere consentita dal Comune la macellazione domiciliare di tali specie nelle isole dell'arcipelago toscano, ferme restando le ottemperanze agli obblighi di smaltimento dei sottoprodotti e dei materiali specifici a rischio per encefalopatie trasmissibili (SOA di cui al Regolamento comunitario 1774/2002), di identificazione degli animali e di rispetto del benessere animale considerate comunque le deroghe di cui al decreto legislativo n° 333/1998.

Capo. 4 Controllo ufficiale

Sull'osservanza del benessere animale e degli aspetti igienico sanitari di cui alle disposizioni della presente delibera le Aziende UUSSLL dovranno prestare particolare attenzione in ambito del controllo ufficiale.